



AREA COORDINAMENTO

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

- All' **AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO
- All' **ARTEA**
via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
Dip.to delle Politiche europee ed
Internazionali e dello sviluppo rurale
Dir.Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX settembre 20
Roma

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0030902 del 06/05/2020

OGGETTO : REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2020/596 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 APRILE 2020, CHE ISTITUISCE UN REGIME ECCEZIONALE DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO PER LE CARNI BOVINE E FISSA ANTICIPATAMENTE L'IMPORTO DELL'AIUTO.



1. Premessa

Con il Regolamento Delegato (UE) n.2020/596 allegato alla presente, la Commissione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato delle carni bovine, così come disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1308/2013, e dai Regg. (UE) 2016/1238 e 2016/1240 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

I produttori che possono partecipare all'aiuto sono quelli indicati all'art. 2 del Reg. UE 2016/1238.

Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato sono **carni fresche o refrigerate di bovini di età pari o superiore a otto mesi**, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i prodotti già immagazzinati o congelati.

Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di origine dell'Unione, qualità sana, leale e mercantile. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

Il periodo di ammasso può avere durata di 90, 120 o 150 giorni.

L'importo dell'aiuto, specificato nell'allegato al Regolamento, è variabile in funzione della durata del periodo di ammasso.

2. Domande di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale dell'operatore/ammassatore, a partire dal **07 maggio 2020**, su modelli predisposti dagli Organismi pagatori in carta semplice o in via informatica.

Gli Organismi pagatori competenti sono:

- AVEPA per la regione Veneto;
- AGREA per la regione Emilia-Romagna;
- OP Lombardia per la regione Lombardia;
- ARTEA per la regione Toscana;
- AGEA per tutte le altre regioni.

Le domande di aiuto devono essere conformi a quanto previsto agli artt. 2 e 40 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, all'art. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/596 e fatto salvo quanto in esso espressamente derogato.

In particolare, ciascuna domanda di aiuto deve far riferimento a:

- esclusivamente al prodotto "**Quarti posteriori separati: la parte posteriore di una mezza carcassa, comprendente tutte le ossa e la coscia e il controfiletto, compreso il filetto, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza il gambo e con o senza il fianco**



sottile” recante il corrispondente codice NC 0201 20 50, classificati nelle **categorie S (Superior), E (Excellent); U (Very Good); R (Good); O (Fair)** ;

- un quantitativo minimo di 10 tonnellate, riferito al prodotto suindicato,
- un periodo di stoccaggio di almeno 90, 120 o 150 giorni.

L’Organismo pagatore decide sulla ammissibilità delle domande presentate e comunica l’eventuale inammissibilità agli operatori a norma dell’art. 41, co. 2, del Reg. UE n. 2016/1240.

La comunicazione agli operatori interessati dell’accettazione della domanda, è effettuata ai sensi dell’art. 45, par. 2 del Reg. UE 2016/1240, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 45, par. 3 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

3. Conferimento dei prodotti all’ammasso privato

Ricevuta dall’Organismo pagatore competente la comunicazione di accettazione della domanda di aiuto, l’operatore comunica all’Organismo pagatore il calendario di entrata dei prodotti all’ammasso, ed i riferimenti specifici di ciascun luogo di ammasso privato, con l’indicazione dei relativi quantitativi corrispondenti.

La comunicazione è trasmessa all’ Organismo pagatore almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio delle operazioni di ammasso. L’ Organismo pagatore, nel caso lo ritenesse opportuno, può fissare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

I prodotti sono conferiti all’ammasso entro i 28 giorni successivi alla comunicazione di accettazione della domanda di aiuto.

Ai sensi dell’art. 47 del Reg. UE 2016/1240, per le carni, le operazioni di conferimento all’ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell’autorità competente.

Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

- (a) nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;
- (b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

Le operazioni di conferimento all’ammasso si considerano concluse il giorno in cui l’ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto della domanda è conferito all’ammasso.

Per le carni, a norma dell’art. 60, par. 1, secondo comma del Reg. UE 2016/1240, i controlli previsti al paragrafo 1, primo comma del medesimo articolo sono eseguiti al momento del conferimento all’ammasso privato, fatte salve le deroghe previste all’art. 6 del Reg. UE n.2020/596.



Ai sensi della nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 2254 del 06 maggio 2020, si fa presente che:

“È consentito il disossamento dei quarti posteriori di bovino all’entrata in ammasso; in tal caso la quantità eleggibile per l’aiuto è pari al peso totale dei tagli ricavati dal disossamento del quarto posteriore. La carne derivata dal disossamento dei quarti posteriori è pesata prima di entrare nel magazzino frigorifero, pertanto è fatto divieto dell’uso di fattori di conversione per il calcolo del peso dei tagli.”

Riguardo le operazioni di disossamento, secondo le ulteriori indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea con nota prot. n. Ares (2020)2263415 del 28/04/2020, le stesse dovranno esser effettuate :

“prima di entrare nel magazzino sotto la supervisione delle autorità competenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.”

4. Cauzione a garanzia

Allegata alla domanda di aiuto, deve essere presentata la cauzione prevista ai sensi dell’art. 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 2016/1238 e dell’art. 40, lett. b) del Reg. (UE) n. 2019/1240, il cui importo è pari 100€/tonn per i quantitativi oggetto di domanda ai sensi dell’art. 5 del Reg (UE) n. 2020/596.

Lo svincolo o l’incameramento della cauzione avvengono a norma dell’art. 5 del Reg. UE n. 2016/1238.

5. Contratto di ammasso privato

Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

I contratti sono conclusi tra l'Organismo pagatore e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui domanda è stata accettata.

I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non può superare il quantitativo indicato nella comunicazione di accettazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 45, paragrafo 2 del Reg. UE n. 2016/1240.

Tenuto conto della possibilità di conferire prodotto disossato, secondo le ulteriori indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea con la citata nota prot. n. Ares (2020) 2263415 del 28/04/2020, ***“in tal caso, il volume ammissibile all’aiuto è il peso totale dei tagli***



disossati dei quarti posteriori. Quando i quarti posteriori pertinenti sono immagazzinati come tali (senza disossamento), il volume ammissibile è il peso totale dei quarti posteriori (comprese le ossa, ecc.)”.

Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata.

L'Organismo pagatore comunica all'operatore il contratto considerato concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del Reg. UE n. 2016/1240, sempreché abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

Il contratto è concluso il giorno in cui l'Organismo pagatore ne dà comunicazione all'operatore.

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 del Reg. UE 2016/1240 e le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento UE 2020/596 e nella domanda.

Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:

(a) conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:

- i) sostituire i prodotti immagazzinati;
- ii) trasferirli in un altro luogo di ammasso privato;

(b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

(c) trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'Organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240;

(d) consentire all'Organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

(e) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/ contenitore/silo.

In deroga alla lettera a), punto ii), l'Organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;

6. Controlli

I controlli sull'ammasso privato di carni bovine sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati,



Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza COVID19, rendano di difficile attuazione lo svolgimento degli stessi secondo le modalità di controllo dettate dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, il Regolamento (UE) n. 2020/596, all'art. 6 ha previsto la possibilità di prorogarne i termini o differenziarne le modalità di esecuzione.

In particolare, qualora il controllo dovesse svolgersi in fase emergenziale, l'Organismo pagatore comunicherà all'operatore le modalità alternative di controllo.

Il controllo previsto all'art. 47, Reg. (UE) 2016/1240 dovrà comunque essere assicurato nel corso delle operazioni di conferimento all'ammasso; nel caso di restrizioni da emergenza Covid-19 che rendessero di difficile attuazione tale controllo, lo stesso potrà essere svolto con strumenti ritenuti idonei dagli Organismi pagatori, purchè volti a garantire il rispetto dei Regolamenti.

Riguardo i controlli effettuati, ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 2016/1240 dovrà successivamente essere redatta una relazione.

7. Pagamenti

In conformità all'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro tre mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato entro **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'art. 55 del Regolamento (UE) n. 2016/1240 ed è sottoposto alle condizioni dell'art 8 del Reg. U.E. 2016/1238 e dell'art. 62 del Reg. UE 2016/1240.

8. Obblighi di comunicazione

Codesti Organismi pagatori comunicano, sulla base dei modelli di comunicazione predisposti da questo Organismo di coordinamento ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ammassi.pivati@agea.gov.it

m.terlizzi@agea.gov.it

le informazioni relative ai quantitativi per i quali domande di conclusione di contratti sono stati sottoposti, come segue:

- a) il lunedì entro le ore 10:00, la quantità di prodotto indicate nelle domande presentate nelle giornate di giovedì e venerdì della settimana precedente;
- b) il giovedì entro le ore 10:00, la quantità di prodotto indicate nelle domande presentate nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana;



Con separata comunicazione dello scrivente Organismo di Coordinamento saranno resi noti gli schemi relativi alle comunicazioni previste all'art. 66 del Reg. UE n. 2016/1240.

IL DIRETTORE
(D.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0030902 del 06/05/2020